



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia

N. 126 del 13/08/2008

**OGGETTO CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI
: DISTRIBUTORIE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO. ATTO DI
INDIRIZZO.**

L'anno **duemilaotto**, addì **tredecim** del mese di **agosto**, alle ore **11.30**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	SI
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	NO
TESTA Gilberto	ASSESSORE	SI
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	NO
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	SI
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	SI
MAZZERA Emilio	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO : CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI
DISTRIBUTORIE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO. ATTO DI INDIRIZZO.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che al fine di implementare i servizi offerti ai cittadini il Comune di Busseto intende rilasciare, ad Aziende Agricole, concessione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di un distributore automatico di latte crudo;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.", il quale prevede che:

"4. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività;
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico;
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.;
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998;

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998;"

RITENUTO pertanto di individuare un'apposita area di proprietà comunale, avente una misura di c.a. mt. 10x10, e di cui all'allegata planimetria, all'interno della quale il concessionario dovrà delimitare uno spazio di dimensioni non superiori a mq 25, ove installare il manufatto per la distribuzione del latte crudo;

CONSIDERATO quindi che verrà rilasciata apposita concessione per l'installazione di un distributore automatico di latte crudo, dando atto che la concessione sarà soggetta alla sola corresponsione del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per lo spazio occupato dal manufatto (max mq. 25), ai sensi del vigente regolamento comunale, precisando che lo spazio non occupato dal manufatto, all'interno dell'area sovracitata di misura di c.a mt. 10x10, verrà concesso in uso gratuito con l'onere della dovuta manutenzione;

VISTO l'art.23.3 del vigente Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 in data 23.01.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2008 e relativi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 14.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Peg relativo all'esercizio finanziario 2008 e nel contempo la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione delle Posizioni Organizzative e dei relativi Responsabili;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo all'esercizio finanziario 2008;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RILEVATO:

- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, e s.m.. ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE** ;
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI INDIVIDUARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, un'apposita area di proprietà comunale, avente una misura di c.a. mt. 10x10, e di cui all'allegata planimetria, all'interno della quale il concessionario dovrà delimitare uno spazio di dimensioni non superiori a mq 25, ove installare il manufatto per la distribuzione del latte crudo;

- All. "A" ;

2) DI AVVIARE la procedura per il rilascio di apposita concessione per l'installazione di un distributore automatico di latte crudo, dando atto che la concessione sarà soggetta alla sola corresponsione del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per lo spazio occupato dal manufatto (max mq. 25), ai sensi del vigente regolamento comunale, precisando che lo spazio non occupato dal manufatto, all'interno dell'area sovracitata di misura di c.a mt. 10x10, verrà concesso in uso gratuito con l'onere della dovuta manutenzione; un'apposita area di proprietà comunale, al fine di consentire il rilascio di concessione per l'installazione di un distributore automatico di latte crudo, così come indicata nell'allegata planimetria;

3) DI PRENDERE ATTO che i Responsabili dei Servizi interessati potranno in essere ogni successivo atto connesso con la procedura in parola, ed in particolare l'approvazione di apposito avviso che verrà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune;

4) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m..

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. vo 267/2000 e s.m.;

RENDE NOTO

- il Responsabile del Procedimento ai sensi

dell'art.5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra Beatrice Marossa, Istruttore Amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
f.to (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 agosto 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
